

ATTO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE TRIENNALE STIPULATA IN DATA 27 DICEMBRE 2017 PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2020 TRA IL MINISTRO DELLA DIFESA E IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA PER LA DEFINIZIONE E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SPECIFICI OBIETTIVI DELL'AGENZIA, NONCHE' PER LA VERIFICA, DA PARTE DEL MINISTRO, DEI RISULTATI RAGGIUNTI.

Le Parti,

PREMESSO CHE

- in data 27 dicembre 2017 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 133 comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, la Convenzione meglio descritta in epigrafe;
- a mente del citato art. 133 comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dell'art. 15 della Convenzione, in ragione di specifiche esigenze, la Convenzione può essere modificata su proposta di entrambe le parti;
- le modifiche, per risultare ammissibili ed attuabili, devono essere formalizzate con la stipula di apposito atto negoziale soggetto alle medesime formalità previste per la Convenzione,

VISTO CHE

l'articolo 3 "*patrimonio e beni attribuiti all'Agenzia*" della Convenzione in parola, prevede che sono a carico di AID le manutenzioni ordinarie, mentre rimangono a carico del Ministero le manutenzioni straordinarie e gli adeguamenti di legge,

CONSIDERATO CHE

l'AID ha segnalato la persistente criticità relativa agli impianti/infrastrutture delle Unità Produttive ad essa affidate, dovuta principalmente agli insufficienti interventi manutentivi realizzati nel tempo. In particolare, l'AID ha sottolineato l'esiguo numero di interventi di Ammodernamento/Rinnovamento (A/R) e Manutenzione Straordinaria (MS) finalizzati dai competenti Organi Esecutivi del Genio a fronte delle esigenze recepite nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole (PIS) di SEGREDIFESA, atteso che le attività da implementare superano notevolmente le capacità operative di tali Organi Esecutivi;

in tale contesto, che rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi industriali prefissati dal Piano industriale triennale, l'AID ha presentato un progetto che prevede l'attivazione, presso la propria Direzione Generale, di un Ufficio di gestione del patrimonio infrastrutturale (U.Ge.P.I.), destinato a svolgere funzioni di supporto tecnico degli Uffici del Genio e le cui attività saranno svolte nei limiti della programmazione degli interventi e nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziare dall'AD,

PER QUANTO PRECEDE

le Parti, reputando necessaria la modifica della Convenzione triennale Difesa/AID attualmente vigente, ed in particolare del citato art. 3, ai fini dell'attivazione, presso la Direzione Generale dell'Agenzia, di un Ufficio di gestione del patrimonio infrastrutturale (U.Ge.P.I.), destinato a svolgere funzioni di supporto tecnico degli Uffici del Genio e le

cui attività saranno svolte nei limiti della programmazione degli interventi e nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziato dall'AD, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

L'articolo 3 della Convenzione attualmente vigente viene riformulato come di seguito indicato:

PATRIMONIO E BENI ATTRIBUITI ALL'AGENZIA

1. I beni immobili, ubicati nei comprensori degli Stabilimenti militari, sono attribuiti alla gestione dell'AID per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale della stessa.

Tali beni rimangono nel patrimonio immobiliare in uso al Ministero della Difesa e sono messi a disposizione dell'AID tramite verbali di consegna.

Con le stesse modalità, gli immobili, al termine delle esigenze istituzionali dell'Agenzia saranno restituiti al Ministero della Difesa.

2. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili sono definite e regolate dalla normativa vigente nel Ministero della Difesa. In ogni caso, sono a carico di AID le manutenzioni ordinarie mentre rimangono a carico del Ministero gli interventi di Ammodernamento/Rinnovamento (A/R), Manutenzione Straordinaria (MS) e gli adeguamenti a norma di legge.

A tal fine, le specifiche esigenze di A/R, MS e Adeguamenti a norma di Legge sono segnalate dall'Agenzia al Segretariato Generale della Difesa /DNA, che le valuta, in qualità di Organo Programmatore, per l'inserimento nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole (PIS) del settore dell'investimento infrastrutturale, secondo le normali procedure di formazione del bilancio della Difesa.

Gli interventi sono attuati secondo le procedure previste per l'esecuzione dei lavori nell'ambito del Ministero della Difesa.

Tenuto conto della necessità di assicurare la puntuale ed efficace esecuzione dei Piani industriali triennali (ai sensi dell'art. 2190 comma 1-bis, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e di rimuovere ogni rischio di imprevista e protratta interruzione delle attività produttive e industriali svolte dalle Unità Produttive affidate alla gestione unitaria dell'Agenzia Industrie Difesa, viene costituito nell'ambito della sede centrale l'Ufficio Gestione del Patrimonio Infrastrutturale (U.Ge.P.I.). Tale Ufficio, coordinato dal "Responsabile del processo di riorganizzazione ed efficientamento delle attività gestionali del patrimonio infrastrutturale in uso all'AID", supporta gli Organi Tecnici Esecutivi del Genio nelle fasi di progettazione ed esecuzione lavori. Inoltre, l'U.Ge.P.I., può assolvere direttamente i compiti concernenti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi del settore di A/R, MS, nonché degli adeguamenti a norma di Legge; ciò avvalendosi delle collaterali articolazioni interne, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziato sul bilancio dell'Amministrazione Difesa e finalizzate alle esigenze inserite nella PIS. L'attribuzione delle suddette competenze all'Agenzia Industrie Difesa, per il tramite dell'U.Ge.P.I., resterà valida ed efficace limitatamente all'arco temporale dei Piani industriali triennali previsti (ex art. 2190 comma 1-bis d.lgs 15 marzo 2010, n. 66).

Restano comunque in capo ai competenti organi tecnici di F.A. le attribuzioni relative sia all'approvazione del progetto sia al collaudo delle opere realizzate.

Nel caso di interventi di "somma urgenza" (ex art. 163 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.), l'Agenzia si avvale dell'Organo esecutivo del Genio competente per territorio, i corrispondenti oneri contrattuali vengono sostenuti dal Ministero della Difesa.

Nel caso di esigenze diverse dalla "somma urgenza" ma impreviste o improcrastinabili in relazione al perseguimento dei previsti obiettivi industriali e di produzione e/o alla necessità di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, l'Agenzia può interessare formalmente il competente Organo programmatore ai fini della procedura di "ricucitura/rimodulazione della PIS".

Nel caso in cui tale procedura di ricucitura/rimodulazione non fosse possibile a causa dell'indisponibilità della necessaria copertura finanziaria, l'Organo programmatore provvede, previa valutazione dell'indifferibilità dell'intervento richiesto, ad autorizzare l'Agenzia ad avvalersi del competente organo territoriale del genio ovvero a provvedere direttamente all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori, svolgimento della direzione lavori e, ove necessario, all'esecuzione dei collaudi, sostenendo anticipatamente gli oneri finanziari correlati.

In tali casi, l'Agenzia provvederà a trasmettere la relativa documentazione tecnico-amministrativa ai competenti organi del Ministero della Difesa ai fini del rimborso dei corrispondenti oneri anticipatamente sostenuti. I suddetti oneri potranno essere ripianati all'Agenzia, anche attraverso l'istituto della permuta, secondo modalità preventivamente concordate con l'Organo Programmatore competente.

3. Previa autorizzazione del Ministro, l'Agenzia può affidare a terzi in co-uso aree totali o parziali degli Stabilimenti, qualora tale affidamento sia mirato al fine della piena valorizzazione delle risorse disponibili e all'incremento delle attività produttive delle Unità Produttive ad essa affidate in gestione.
4. L'AID impiega le infrastrutture degli stabilimenti ad essa conferiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e si avvale dell'organizzazione del Segretariato Generale della Difesa per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, stabilita dall'apposita direttiva SGD-G-022 emessa dal Segretario Generale - Direttore Nazionale degli Armamenti. In particolare, il Ministero della Difesa provvede con proprio personale tecnico a effettuare le ispezioni, i controlli, le verifiche e i collaudi, nonché a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro dell'Agenzia.
6. L'adeguamento di aree a nuove esigenze operative e allo sviluppo di nuovi prodotti, compresa la loro messa a norma, rientra nella competenza dell'Agenzia, che ne dà comunicazione preventiva al Ministero della Difesa. Il costo dei lavori eseguiti rientra nei "costi incrementativi su fabbricati di terzi" dell'Agenzia e dà origine a un ammortamento pluriennale.
7. Si applica agli Stabilimenti interessati l'esonero previsto dall'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per gli Stabilimenti della Difesa che trattano esplosivi e prodotti per il munizionamento o parti di essi, commissionati dal Ministero della Difesa e dai Corpi armati dello Stato (di cui al collegato decreto ministeriale del 1958), come comunicato

dal Ministero dell'interno con lettera n. 557/B.27644 del 23 aprile 2002, nonché la normativa vigente in ambito Ministero della Difesa. Il medesimo Ministero, su richiesta di AID, provvede alla certificazione dell'adeguatezza delle aree di lavorazione, delle riserve e dei depositi dei materiali esplosivi alle leggi e norme vigenti, secondo il principio generale di salvaguardia, da fatti accidentali, per persone e ambiente.

8. Il Ministero della Difesa, nei limiti delle proprie possibilità e con eventuali oneri da concordare, mette a disposizione degli Stabilimenti interessati depositi di Forza Armata, per far fronte a eventuali esigenze di decentramento di munizionamento/esplosivo da sottoporre a lavorazione, che risulti eccedente le portate nominali di riserve e depositi di Stabilimento.

ARTICOLO 2

Restano ferme tutte le altre previsioni contemplate dalla citata Convenzione, che, per brevità d'esposizione, s'intendono per qui integralmente riportate e trascritte.

Il presente Atto Aggiuntivo, giuste le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e c), del d. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e s.m.i., è sottoscritto da ambedue le parti con firma digitale.

IL DIRETTORE GENERALE AID
Ing. Gian Carlo ANSELMINO

IL MINISTRO DELLA DIFESA
On. Lorenzo GUERINI